



Allegato n. 5
SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO
SERVIZI DI PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER (PCO)

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
(qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE")
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino, P. IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società ...
(qui di seguito denominato "*Professional Conference Organizer* o PCO" e, unitamente a
CEIPIEMONTE, collettivamente denominati "Parti")
con sede legale in, P.IVA n.,
in persona del legale rappresentante sig.,

ART. 1 – OGGETTO

- 1.1 Il presente contratto ha ad oggetto i servizi (qui di seguito denominati "Servizio") di cui al presente contratto, al Capitolato speciale d'appalto ad esso allegato e in generale all'avviso pubblico e relativi allegati (qui di seguito complessivamente denominati "Contratto").
- 1.2 Il Servizio è principalmente rappresentato dai servizi logistici e organizzativi, e di comunicazione per il 9° Congresso Mondiale delle Camere di commercio che si terrà a Torino dal 10 al 12 giugno 2015 (di seguito 'Congresso'), promosso, gestito e coordinato dalla Camera di Commercio di Torino (di seguito 'CCIAA TO') in sinergia con la *ICC World Chamber Federation* (di seguito 'ICC WCF').
- 1.3 È inoltre inclusa nel Servizio l'attività di promozione e ricerca sponsor rappresentati da imprese, istituti di credito e altri soggetti privati e pubblici italiani (aventi sede in Italia), che dovranno essere reperiti, oltre che contrattualizzati ed assistiti, dal PCO. In caso di società italiane facenti parte di gruppi multinazionali, CCIAA TO stabilirà volta per volta, se la sponsorizzazione rientri o meno nella competenza del PCO. È inoltre prevista un'attività di supporto agli organizzatori ICC WCF e CCIAA TO per l'attività di promozione e ricerca sponsor gestita direttamente da questi ultimi. Il PCO dovrà infatti contrattualizzare ed assistere tali sponsor. Per la stipula dei contratti con gli sponsor ed i rapporti con essi potrebbe essere richiesto l'impiego della lingua inglese.
- 1.4 CCIAA TO ha affidato la realizzazione delle suddette attività alla propria controllata CEIPIEMONTE, pertanto il PCO si impegna a prestare il Servizio sotto la supervisione e il coordinamento della CCIAA TO e ICC WCF, oltre che del committente CEIPIEMONTE.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL PCO

- 2.1 Il PCO si impegna a prestare il Servizio in conformità alle previsioni contenute nel Contratto nonché alle indicazioni ricevute da CEIPIEMONTE, CCIAA TO e WCF in corso di esecuzione e comunque secondo la regola dell'arte.



- 2.2 Il Servizio prevede l'organizzazione, coordinamento e conduzione operativa della manifestazione, in tutti i suoi aspetti e principalmente:
- a) realizzazione e diffusione del materiale di comunicazione, stampato ed elettronico, utile alla pubblicizzazione del congresso;
 - b) organizzazione e gestione dell'area espositiva;
 - c) raccolta e gestione delle richieste di partecipazione, segreteria organizzativa;
 - d) raccolta e gestione delle richieste di prenotazione alberghiera (il PCO dovrà provvedere per conto proprio agli eventuali acconti e potrà richiedere per proprio conto agli alberghi provvigioni sulle prenotazioni gestite);
 - e) organizzazione e gestione delle attività sociali;
 - f) organizzazione e gestione del programma accompagnatori;
 - g) organizzazione e gestione di tour pre e post-congressuali;
 - h) attività di supporto agli organizzatori ICC WCF e CCIAA TO per l'esecuzione dell'attività di promozione;
 - i) attività di ricerca, negoziazione e stipula contratti con gli sponsor;
 - j) realizzazione programma di incontri B2B per Camere di commercio ed aziende.
 - k) gestione economica del progetto con aggiornamenti periodici (mensili) del budget (inclusa consegna delle copie dei relativi giustificativi di spesa) e reporting finale (operativo ed economico, con consegna di copia di tutte le fatture di spesa); in particolare per quanto attiene agli incassi, dovranno essere tenuti tre registri separati per:
 - 1. quote di partecipazione;
 - 2. spazi espositivi;
 - 3. sponsorizzazioni;
 - l) incasso delle entrate relative all'Evento (quote di partecipazione e prezzo di vendita spazi espositivi di cui al punto 2.a del presente avviso pubblico, sponsorizzazioni descritte ai punti 2.b e 2.c del presente avviso pubblico) ed effettuazione delle spese relative all'evento in nome proprio e per conto di CEIPIEMONTE, con contrattualizzazione e gestione del rapporto con i fornitori e trasferimento a CEIPIEMONTE dell'eventuale utile generato al termine del Servizio;
 - m) al fine dell'effettuazione delle suddette spese per conto di CEIPIEMONTE, qualora il valore di ciascuna fornitura superi l'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) il PCO si impegna a richiedere cinque preventivi ed a selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa (salvi i casi della locazione della sede congressuale e espositiva e dei connessi servizi forniti in esclusiva dal locatore) nonché a richiedere a ciascun fornitore attestazione dei seguenti requisiti (anche a mezzo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000):
 - 1. possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 38 d.lgs. 163/06;
 - 2. assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (antimafia);
 - 3. conformità alle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008;
 - n) al termine della selezione di ciascun fornitore e prima della stipula del relativo contratto, il PCO dovrà relazionare per iscritto a CEIPIEMONTE sulla procedura svolta, attestando il rispetto delle suddette prescrizioni. CEIPIEMONTE si riserva di richiedere chiarimenti e di svolgere verifiche;



- o) nei contratti con detti fornitori dovranno poi essere osservate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e 217/2010 e richiesto il DURC prima dell'effettuazione dei relativi pagamenti;
- 2.3 Poiché l'Evento è un'iniziativa di titolarità di ICC WCF e CCIAA TO, ogni comunicazione verso l'esterno dovrà riportare i loghi ufficiali di ICC WCF e CCIAA TO.
- 2.4 Tutto il materiale di comunicazione sarà supervisionato da CCIAA TO e dovrà ottenere l'approvazione scritta di ICC WCF per la pubblicazione.
- 2.5 Per quanto riguarda i servizi di comunicazione e in generale la prestazione del Servizio, il PCO si impegna ad elaborare successivi avanzamenti e modifiche, sino ad approvazione scritta da parte di CEIPIEMONTE o di CCIAA TO o ICC WCF, a seconda dei casi.
- 2.6 Il PCO garantisce la propria piena disponibilità a partecipare agli incontri telefonici, Skype e personali convocati da CEIPIEMONTE, da CCIAA TO o da ICC WCF per aggiornamenti ed altre consultazioni in merito all'esecuzione del Contratto.
- 2.7 Il PCO si impegna alla consegna di tutto il materiale elaborato in esecuzione del Contratto anche su file aperti e comunque secondo le istruzioni impartite da CEIPIEMONTE.
- 2.8 Il PCO dovrà garantire la prestazione del Servizio entro i tempi utili e comunque entro i tempi massimi eventualmente stabiliti di volta in volta da CEIPIEMONTE ed eventualmente prorogati da quest'ultimo a propria discrezione ed in conformità alle istruzioni impartite dal CEIPIEMONTE.
- 2.9 Il PCO si impegna ad eseguire il Contratto in conformità a tutte le norme applicabili ad esso ed al Servizio, inclusi i regolamenti interni dei luoghi ove esso venga prestato nonché le norme in tema di sicurezza, sostenendone tutti i relativi oneri e manlevando CEIPIEMONTE, la CCIAA TO e ICC WCF da qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da suoi inadempimenti.
- 2.10 Il PCO è tenuto a prestare cauzione definitiva di ammontare pari a € 20.000,00 (ventimila/00 euro) a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto nonché un'ulteriore fideiussione bancaria o assicurativa del valore di € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) per garantire il corretto adempimento del Contratto con particolare riferimento alla gestione degli incassi relativi all'Evento e di pagamento delle relative spese per conto di CEIPIEMONTE, fideiussione che dovrà avere durata sino all'approvazione della rendicontazione finale o comunque sei mesi dopo il termine del congresso e potrà venir liberata in misura corrispondente ai pagamenti via via effettuati per conto di CEIPIEMONTE.
- 2.11 In fase di esecuzione dell'appalto si potranno verificare variazioni del budget di spesa offerto dal PCO aggiudicatario (ai fini della partecipazione alla procedura selettiva che ha condotto alla stipulazione del Contratto) esclusivamente in funzione della variazione del numero di partecipanti nonché di variazioni del programma stabilite dai titolari del progetto ICC WCF e CCIAA TO e comunicate al PCO da CEIPIEMONTE. Non saranno invece ammesse variazioni di tale budget decise dal PCO, se non in riduzione e salvo il mantenimento della qualità offerta. Eventuali maggiori oneri rimarranno a carico del PCO.
- 2.12 Al fine di verificare la corretta esecuzione del Contratto da parte del PCO, CEIPIEMONTE si riserva di effettuare verifiche documentali, anche presso la sede del PCO, verifiche che quest'ultimo si impegna a permettere ed agevolare in ogni modo.



2.13 La lingua ufficiale dell'Evento è l'inglese ed il PCO si impegna a tenerne conto in ogni aspetto esecutivo del contratto.

ART. 3 – PREZZO E PAGAMENTO

3.1 Il corrispettivo contrattuale è rappresentato dall'insieme delle percentuali indicate nell'offerta economica del PCO aggiudicatario calcolate sugli effettivi incassi per le voci cui esse si riferiscono e segnatamente:

- a) percentuale (IVA esclusa) offerta dal PCO aggiudicatario, inferiore alla base d'asta del 10%, sugli incassi (IVA esclusa) generati dall'Evento per quanto attiene alle quote di partecipazione e alla vendita degli spazi espositivi;
- b) percentuale (IVA esclusa) offerta dal PCO aggiudicatario, inferiore alla base d'asta del 15%, sugli incassi (IVA esclusa) relativi alle sponsorizzazioni da parte di imprese, istituti di credito e altri soggetti privati e pubblici italiani (aventi sede in Italia) reperiti, oltre che contrattualizzati ed assistiti, dal PCO aggiudicatario (in caso di società italiane facenti parte di gruppi multinazionali, CCIAA TO stabilirà volta per volta, se la sponsorizzazione rientri o meno nella competenza del PCO);
- c) percentuale (IVA esclusa) offerta dal PCO aggiudicatario, inferiore alla base d'asta del 3%, sugli incassi (IVA esclusa) relativi alle sponsorizzazioni reperite da CCIAA TO e contrattualizzate ed assistite dal PCO aggiudicatario.

3.2 Il suddetto corrispettivo si intende a corpo per tutte le attività previste dal Contratto e comprensivo di tutti i relativi oneri; non saranno in alcun caso riconosciute da CEIPIEMONTE né da CCIAA TO o da ICC WCF al PCO ulteriori somme a titolo di remunerazione, rimborso, indennizzo.

3.3 Il suddetto corrispettivo è dovuto solo all'approvazione della rendicontazione finale (con copia di tutte le fatture di spesa) e relazione finale da parte di CEIPIEMONTE e CCIAA TO.

ART. 4 – PENALE

Per ogni giorno di ritardo nell'esatto adempimento del Contratto, sarà dovuta dal PCO una penale pari all'1 per mille del prezzo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Qualora le penali superino il 10% dell'importo contrattuale CEIPIEMONTE potrà disporre la risoluzione del contratto in danno del PCO.

ART. 5 – COLLABORATORI DEL PCO

CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con il PCO, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme ad essi applicabili, anche con riferimento al luogo di prestazione del Servizio. In ogni caso si applica la manleva di cui all'art. 2.9 e comunque eventuali importi pagati per conto del PCO da parte di CEIPIEMONTE, CCIAA TO e ICC WCF potranno essere compensati con eventuali importi ancora dovuti al PCO.

ART. 6 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E D'AUTORE

Il PCO garantisce che con la prestazione del Servizio non vengano commesse violazioni di privative altrui, manlevando CEIPIEMONTE, CCIAA TO e WCF da qualsiasi responsabilità



conseguente.

ART. 7 – SEGRETEZZA E PRIVACY

- 7.1 Il PCO ha l'obbligo di mantenere segrete le informazioni riservate di cui venga a conoscenza in ragione del Contratto o elaborate in sua esecuzione, impegnandosi a non rivelarle ad alcun terzo, a non divulgarle e a non utilizzarle per finalità diverse da quelle strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
- 7.2 Il PCO è responsabile per l'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque titolo.
- 7.3 Il PCO riconosce che i dati personali di partecipanti, espositori sponsor trattati in esecuzione del Contratto sono di titolarità di ICC WCF e CCIAA TO, il quale ha nominato CEIPIEMONTE proprio responsabile esterno di trattamento, e che il Contratto comporta la nomina del PCO a responsabile esterno di trattamento nonché l'impegno di quest'ultimo all'osservanza del Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) nonché della privacy policy di CEIPIEMONTE.

ART. 8 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE

- 8.1 Il presente contratto ha durata sino alla sua piena esecuzione o alla sua risoluzione per inadempimento nei termini di legge ovvero al recesso di CEIPIEMONTE con preavviso di giorni 8 (otto). In qualunque caso di scioglimento anticipato del Contratto per cause non imputabili al PCO, quest'ultimo ha unicamente diritto al rimborso delle spese sostenute per conto di CEIPIEMONTE ed alla percentuale di remunerazione maturata sino al momento di efficacia dello scioglimento del rapporto.
- 8.2 Il presente contratto potrà essere risolto da CEIPIEMONTE con effetti immediati ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di qualsiasi violazione da parte del PCO degli obblighi di cui all'art. 2.2, lettere dalla k) alla o), degli obblighi di cui all'art. 2.12 nonché in caso di mancato utilizzo da parte del PCO del software specifico di cui al punto 14 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 9 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

Il PCO assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto del PCO quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi, in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze del PCO, manlevando CEIPIEMONTE da ogni responsabilità relativa.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al PCO di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e risarcimento del danno.

ART. 11 - GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 11.1 Il PCO si obbliga a impiegare nella prestazione del Servizio il gruppo di lavoro sottoposto a valutazione in sede di procedura selettiva, nell'ambito del quale è individuato un Responsabile del servizio che funga da referente per CEIPIEMONTE.



- 11.2 IL PCO dovrà garantire che, qualora richiesto, il Responsabile del servizio sia presente a tutte le riunioni di aggiornamento e che sia costantemente reperibile telefonicamente nell'arco di trenta minuti al massimo, durante ogni fase di esecuzione del Contratto.
- 11.3 In caso di variazione dei componenti del gruppo di lavoro o del Responsabile del servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa del PCO, quest'ultimo si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con il maggior preavviso possibile, garantendo la sostituzione con personale di competenze non inferiori e garantendo altresì il più efficiente passaggio di consegne, con oneri a carico del PCO medesimo.

ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 12.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), é il Responsabile del Procedimento, nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
- 12.2 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in esecuzione della legge 136/2010, art. 3, il Prestatore di Servizi è tenuto a comunicare a CEIPIEMONTE, entro sette giorni dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale da dedicarsi, anche se non in via esclusiva, alla presente commessa nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Prestatore di Servizi si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari anche rispetto ai propri subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, consentendo a CEIPIEMONTE di verificare che nei relativi contratti sia prevista apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge. CEIPIEMONTE effettuerà i pagamenti dovuti ai sensi del presente contratto esclusivamente tramite il suddetto conto corrente dedicato. Come stabilito dalla legge 136/2010, art. 3, l'effettuazione di pagamenti senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana e tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte esclusivamente dal Tribunale di Torino.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 15.1 Il PCO dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne,



15.2 Il PCO si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte del PCO delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.

ART. 16 - CLAUSOLE FINALI

16.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 16 articoli e dall'allegato Capitolato speciale d'appalto, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti; in caso di contrasto tra il presente testo ed il Capitolato speciale d'appalto, il secondo prevarrà.

15.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

15.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.

15.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.

15.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle parti per iscritto.

Torino, lì _____

per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.

per il PCO

Il Direttore Generale

Giuliano Lengo

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 3.1 e 3.2 (variabilità e onnicomprensività del corrispettivo), 5 (manleva per aventi causa del PCO), 6 (manleva per violazione di diritti di p.i. e d'autore di terzi), 7.1 (segretezza), 8 (recesso), 9 (manleva per danni a terzi), 14 (foro competente).

per il PCO
